



**COMUNE DI MADONE
(Provincia di Bergamo)**

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 febbraio 2014.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Madone è Ente territoriale autonomo nell'ambito delle norme della Costituzione, dell'ordinamento della Comunità Europea e del presente Statuto e nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalle leggi. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 2,98 confinante con i Comuni di Bonate Sotto, Filago, Bottanuco e Chignolo d'Isola.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Madone.
2. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e il Gonfalone. Lo stemma e il gonfalone sono stati concessi con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1963 e possono essere utilizzati soltanto nella forma stabilita dal suddetto decreto.
3. I Gonfalone viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in manifestazioni locali o extra-comunali.
4. Possono utilizzare la stemma solo il Comune di Madone e i suoi organi istituzionali o enti a tal fine autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Sono vietati la riproduzione e l'uso dello stemma e del Gonfalone per fini commerciali o politici.

Art. 4 – Funzioni del Comune

1. Il Comune esercita funzioni proprie attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. In particolare gestisce per conto dello stato i servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato o della Regione conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato e/o Regione per assicurare le risorse necessarie.

Art. 5 – Finalità

1. Il Comune promuove in tutte le sue forme i valori di pace, giustizia, legalità, solidarietà, sostenibilità, equità e coesione sociale. Conserva l'identità storica e sociale del proprio territorio e ne promuove lo sviluppo e il rinnovamento.

2. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, purché le stesse rientrino nelle funzioni e negli obiettivi del Comune, cui spetta la determinazione dei criteri di verifica e di controllo.

3. Il Comune anche attraverso i rapporti di gemellaggio intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni e associazioni di paesi esteri. Persegue la cooperazione, lo sviluppo dei popoli contribuendo, ove necessario e nello spirito di solidarietà internazionale, ad iniziative e progetti di tipo umanitario a favore dei paesi in condizioni di particolare disagio e povertà.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la valorizzazione dell'apporto alla vita sociale di ogni persona che vive e opera nel territorio, di qualunque lingua, nazionalità cultura e religione;
- b) la promozione della vita sociale, dell'uguaglianza di opportunità tra donne e uomini, dell'associazionismo e della cooperazione;
- c) la promozione dell'educazione e della formazione civica delle giovani generazioni, in collaborazione con la scuola e le associazioni;
- d) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, con pienezza e parità di diritti dei cittadini;
- e) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale a tutela della vita e della salute, anche con la collaborazione di associazioni private e di volontariato;
- f) il sostegno della famiglia, della maternità e dell'infanzia;
- g) l'aiuto agli anziani e ai disabili e a tutte le categorie sociali più deboli;
- h) la collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e del territorio, le comunità religiose, le associazioni sociali, culturali e sportive;
- i) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio, la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'aria e del paesaggio;
- j) la tutela, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico del territorio, con riferimento anche ai costumi e alle tradizioni locali;
- k) la promozione di una cultura di pace, solidarietà, non violenza e tolleranza attraverso la divulgazione della conoscenza di culture diverse, al fine di favorirne la reciproca integrazione;
- l) lo sviluppo di una cultura della legalità per la prevenzione e la lotta alla criminalità, al fine di garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza, alla trasparenza amministrativa, al controllo della spesa pubblica;
- m) la corretta informazione alla popolazione relativamente a tutti gli atti amministrativi;

n) la collaborazione con gli altri Comuni e le altre realtà istituzionali.

Art. 6 – Partecipazione e integrazione sociale

1. Il Comune valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni cittadino ed in particolare riconosce il valore del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità cultura e religione che vivono ed operano nel territorio. A tal fine promuove e facilita la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità nelle sue forme associative e in occasione di manifestazioni istituzionali e di aggregazione culturale, sportiva o ricreativa.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni. Il Comune disciplina le modalità di utilizzo di tali strutture e dei relativi servizi mediante appositi regolamenti.

3. Il Comune riconosce come valori fondamentali per le giovani generazioni il diritto all'istruzione e la formazione civica. A tal fine :

- collabora sistematicamente con le istituzioni scolastiche sostenendone le finalità educative anche attraverso piani di diritto allo studio;
- promuove iniziative di partecipazione civica e di cittadinanza attiva in collaborazione con le associazioni.

Art. 7 – Sviluppo economico

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per facilitare la fruibilità da parte dei cittadini consumatori, privilegiando la vendita di produzioni locali.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collaborazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

4. Il Comune stimola e sostiene forma associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 8 – Tutela della salute e assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con attenzione principale alla salute e alla sicurezza dei cittadini.

2. Il Comune tutela la famiglia, la maternità e la prima infanzia attraverso specifiche politiche di sostegno e iniziative di informazione e sensibilizzazione.

3. Il Comune attua un efficiente servizio di assistenza sociale, rivolta a tutti i cittadini e con speciale riferimento ad anziani, minori, persone diversamente abili, invalidi, immigrati, tossicodipendenti e indigenti.

Art. 9 – Assetto, utilizzazione e tutela del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un sviluppo programmato e sostenibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici, commerciali. In particolare:

- Ispira tale programmazione al principio del minimo consumo del territorio privilegiando gli interventi di riutilizzo e riqualificazione delle aree già urbanizzate e privilegiando opere di compensazione territoriale.
- Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.
- Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.
- Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

2. Il Comune organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

3. Il Comune tutela il territorio promuovendo e predisponendo opere di messa in sicurezza e di ripristino del territorio al fine di prevenire e/o contenere gli effetti di emergenze ambientali.

Art. 10 – Protezione Civile

Il Comune tutela il territorio promuovendo e predisponendo idonei piani di protezione civile in collaborazione con i gruppi di protezione civile locali e con tutte le autorità competenti (vigili del fuoco, corpi di polizia, comuni limitrofi, provincia, ecc.).

Art. 11 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente:

- combattendo il depauperamento del patrimonio boschivo;
- tutelando le attività agricole con particolare riferimento alle coltivazioni biologiche e alle forme di utilizzo del suolo non intensive;
- tutelando la biodiversità in tutte le sue forme;
- attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico, luminoso, delle acque di profondità e di superficie;
- promuovendo interventi di ricostruzione della rete ecologica locale in armonia alla programmazione provinciale e regionale.

2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone la conservazione, il rispetto, il godimento da parte della collettività.

Art. 12 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile.
3. Promuove la gestione del tempo libero, in particolare per i giovani, nelle forme di aggregazione in strutture idonee.

Art. 13 – Solidarietà e integrazione tra culture

1. Il Comune riconosce i valori di pace, solidarietà, non violenza e tolleranza alla base della convivenza civile e li promuove attraverso le celebrazioni istituzionali in occasione delle festività civiche e iniziative culturali volte a sensibilizzare la cittadinanza su tali valori.
2. Il Comune promuove, in collaborazione con la scuola e con tutte le associazioni rappresentative, iniziative di conoscenza interculturale, con particolare riferimento alla conoscenza linguistica e alla integrazione sociale.

Art.14 – Legalità e trasparenza amministrativa

1. Il Comune opera affinché tutte le azioni degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori si conformino ai doveri istituzionali di servire la cittadinanza con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto della legalità e dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall'art. 54 della Costituzione. A tal fine :
 - promuove iniziative di specifica formazione alla legalità per gli amministratori e i dipendenti, in collaborazione con altri enti, associazioni e autorità pubbliche;
 - attua azioni di controllo interno sugli aspetti di legalità, imparzialità, trasparenza e regolarità di appalti, forniture di beni e di servizi e rapporti economici in genere;
 - collabora con le forze dell'ordine e le autorità competenti al fine di individuare e prevenire forme di illegalità, infiltrazioni criminali e mafiose sul proprio territorio;
 - adotta un codice etico per i propri amministratori e dipendenti che ne regoli il comportamento in riferimento alla trasparenza, al clientelismo, ai conflitti di interesse, al finanziamento dell'attività politica, alle nomine in realtà a partecipazione pubblica, ai rapporti con i cittadini e con i mezzi di comunicazione, ai rapporti con l'autorità giudiziaria.

Art. 15 – Diritto di informazione e servizi on line

1. Il Comune predispose le iniziative idonee a pubblicizzare le attività istituzionali proprie ed altrui nel rispetto del diritto dei cittadini, in forma singola o associata, all'informazione e alla conoscenza. In particolare :
 - garantisce a tutti i cittadini un'idonea informazione sui diversi servizi (scuole, ospedali, trasporti, servizi sociali, ecc.) forniti dalla pubblica amministrazione, anche fuori dal territorio comunale;
 - promuove lo sviluppo di servizi on-line ai cittadini e alle imprese (e-government) secondo il principio della semplificazione amministrativa e nel rispetto della tutela della privacy;

- promuove tutte le forme di comunicazione, basate su tecnologie tradizionali e innovative (internet, telefonia mobile, infrastrutture di trasmissione dati, ecc.);
- garantisce la manutenzione e il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale e di altri siti istituzionali relativi a realtà sovracomunali cui esso aderisce.

Art. 16 – Programmazione e forme di cooperazione con gli altri enti

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 17 - Albo Pretorio e Albo On Line

1. Il Comune è dotato di Albo Pretorio on-line, per tutti gli atti e gli avvisi previsti dalla legge, Statuto e regolamenti.
2. Le pubblicazioni riportate su tale albo hanno effetto di pubblicità legale.
3. Il segretario generale o suo delegato sovrintende alla affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su sua attestazione ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 18 – Comunità dell’Isola Bergamasca

1. Il Comune aderisce alla Comunità dell’Isola Bergamasca, libera associazione tra i Comuni situati nell’ambito della Isola Bergamasca allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi :
 - socio-sanitari : studiare ed analizzare, attraverso un monitoraggio continuo e sistematico, il sistema socio-sanitario territoriale di riferimento e le sue dinamiche di sviluppo;
 - economici : favorire e coordinare le attività industriali, di servizi e amministrative dei Comuni associati anche attraverso la promozione di forme di aggregazione nel rispetto della normativa in vigore;
 - culturali : favorire l’interesse generale nel contesto territoriale di riferimento promuovendo iniziative nell’ambito socio-culturale con particolare attenzione al patrimonio storico-artistico;
 - rappresentativi : proporsi come unico interlocutore delle Istituzioni ed Enti superiori in rappresentanza e/o in qualità di mandatario per i Comuni associati;
 - di servizio : studiare, analizzare e proporre le forme di attuazione concreta dei criteri di gestione e sviluppo del territorio soprattutto concorrendo alla formazione dei piani di coordinamento sovracomunale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 19 – Organi di Governo

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dal TUEL e dal presente Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Art. 20 – Diritti e Doveri del Consigliere Comunale

1. I Consiglieri hanno il diritto:

- a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio Comunale;
- b) di intervento nella discussione, di emendamento e di voto;
- c) di ottenere informazioni sull'attività del comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle Aziende Speciali, nonché sugli enti e società cui il Comune partecipa o che controlla. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge;
- d) di ottenere un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio attuata, di norma, con il deposito degli atti nei termini previsti dal Regolamento su funzionamento del Consiglio Comunale;
- e) di formulare interrogazioni, mozioni e interpellanze.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali, nei casi di astensione previsti dal TUEL, hanno l'obbligo di assentarsi durante la discussione e votazione delle deliberazioni sottoposte al Consiglio.

3. Nei casi di cui al comma 2, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri si allontanano dall'aula informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

4. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione dalla carica e la surroga del Consigliere Comunale sono disciplinate dal TUEL.

5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni nelle quali vengono nominati. Per tale attività viene riconosciuto al Consigliere un gettone di presenza la cui entità è stabilita dalla legge.

6. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del consiglio Comunale devono informare il Sindaco per la giustificazione dell'assenza. La giustificazione va data per iscritto, anche in data successiva a quella della seduta ove il consigliere è risultato assente purché avvenga entro il termine di sette giorni. In casi eccezionali, essa può essere fornita da un consigliere dello stesso gruppo durante la seduta stessa.

7. Nei confronti di quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano ininterrottamente per 5 (cinque) sedute consecutive viene avviata dal Sindaco la procedura di decadenza entro dieci giorni dall'accertamento.

8. Verificata la condizione di cui al comma precedente, il Sindaco, entro dieci giorni, dispone la notifica della proposta di decadenza all'interessato, il quale può presentare controdeduzioni nei dieci giorni successivi. Trascorso il termine, l'argomento dovrà essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari.

10. I Consiglieri Comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e a dichiarare la loro appartenenza a qualsiasi associazione, con comunicazione da inviarsi al Sindaco che provvede a renderla pubblica.

11. Il Consigliere deve astenersi da prendere parte alle deliberazioni qualora si tratti di argomenti che lo riguardino, per fatti propri o dei suoi parenti ed affini (fino al 4°).

Art. 21 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale indicando i nominativi dei capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei candidati Sindaci non eletti ovvero nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ai Gruppi consiliari devono essere assicurati idonei mezzi e strutture per l'espletamento delle loro funzioni, tenendo presente le esigenze comuni di ciascun gruppo e la consistenza numerica di essi.

CAPO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la Comunità, determina l'indirizzo politico, sociale, ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegati.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo previsto dalle leggi vigenti.

Art. 23 – Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 24 – Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione, per discutere i seguenti argomenti:
 - a) convalida degli eletti, ai sensi del TUEL.
 - b) surrogazione di consiglieri nel caso che, dopo le proclamazioni e prima della convalida, rassegnino le dimissioni;
 - c) discussione ed approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo ed i componenti della Giunta nominati dal Sindaco
 - d) adempimento di ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti.
2. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Per la validità della seduta e delle deliberazioni si applicano le norme previste nel presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 25 - Sessioni e Convocazione Consiglio Comunale

1. Il Consiglio viene convocato dal Sindaco, il quale predispose l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie o di urgenza.
3. Il Consiglio può essere convocato:
 - a) su iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta, di un quinto dei consiglieri in carica e per materia di competenza del Consiglio Comunale (in tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data

in cui è pervenuta la richiesta inserendo nell'ordine del giorno i punti all'ordine del giorno richiesti.

4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo on-line e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno;

6. La documentazione relativa ai punti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri (salvo il caso di convocazione e/o integrazione d'urgenza) almeno 5 giorni liberi prima della seduta in caso di convocazione ordinaria, 3 giorni liberi in caso di convocazione straordinaria.

7. Le sedute consiliari sono pubbliche e sono valide se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

Art. 26 - Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno:

- a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e consistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non viene assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
- c) per dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
- d) quando non si approva nei termini il bilancio.

Art. 27 – Regolamento interno di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri Comunali.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - Giunta Comunale

1. La giunta è organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 29 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori (nominati dallo stesso) compreso in quello massimo previsto dalla legge, di cui uno ("assessore esterno") può essere scelto anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, in possesso di capacità amministrativa e di un'adeguata professionalità.

2. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, senza diritto di voto.

3. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e acquisite al protocollo del Comune, sono revocabili.

4. Ai componenti la giunta è vietato ricoprire incarichi, assumere consulenze presso enti o istituzioni, dipendenti o comunque sottoposti al controllo del Comune.

Art. 30 - Nomina degli Assessori e prerogative

1. Il Sindaco, nomina con decreto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi, gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, indicando i settori dell'Amministrazione ai quali i singoli Assessori vengono preposti. Gli Assessori sottoscrivono l'atto per accettazione dichiarando contemporaneamente l'assenza di cause di incompatibilità.

2. La nomina della Giunta viene partecipata al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Gli assessori possono essere revocati dal Sindaco, che dà motivata comunicazione del provvedimento al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 31 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo del Comune che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. Nei confronti del Consiglio svolge anche attività propositiva e d'impulso.

2. La Giunta ha competenza ad esercitare le funzioni che per legge e per il presente Statuto non sono riservate al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, ai Responsabili di Servizio.

E' altresì di competenza della Giunta la materia delle dotazioni organiche e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ivi compresa l'adozione del relativo Regolamento nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei Responsabili di Servizio, in base alla legge, al presente Statuto e ai Regolamenti, la Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, lettera l) del T.U.E.L., quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

La Giunta può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza e, comunque, entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non è scaduto il predetto termine.

3. Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta propone al Consiglio, per l'approvazione, i regolamenti, gli atti ordinamentali, i piani ed i programmi. Spetta alla Giunta in particolare :

- a) la concessione del Patrocinio dell'Amministrazione;
- b) la concessione di contributi e benefici economici non specificamente individuati;
- c) l'autorizzazione alle liti attive e passive, alle conciliazioni e alle transazioni;
- d) l'approvazione di progetti di opere pubbliche che non comportino varianti urbanistiche;
- e) gli indirizzi e le indicazioni per la nomina delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso all'impiego, in assenza di disposizioni regolamentari in materia;
- f) l'emanazione di direttive ad atti di governo di sua competenza;
- g) gli indirizzi e indicazioni per la nomina di legali per la difesa in giudizio del Comune;
- h) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) l'adozione del piano triennale del fabbisogno di personale;
- j) l'adozione d'urgenza (e salvo ratifica del Consiglio) di variazioni di bilancio;
- k) l'approvazione dei prelievi dal fondo di riserva;
- l) l'approvazione della bozza del bilancio annuale e dei relativi allegati, da sottoporre al Consiglio;
- m) la presentazione, allegata al bilancio consuntivo, di una relazione illustrativa con le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
- n) l'approvazione del PEG.

4. Adotta gli atti di amministrazione anche sulla base dei programmi approvati dal Consiglio che non siano riservati ad altri organi, dà indicazioni per lo svolgimento delle successive attività esecutive.

5. Assume provvedimenti in materia di espropri che genericamente la legge attribuisce alle competenze del Comune e quando siano previste in atti fondamentali approvati dal Consiglio.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale predispone l'ordine del giorno; può legittimamente funzionare in presenza della maggioranza dei componenti.

2. Le modalità di convocazione sono stabilite, in modo informale, dal Sindaco; le sedute non sono pubbliche, salvo specifica decisione in tal senso.

CAPO V

IL SINDACO

Art. 33 – Sindaco

1. Il Sindaco è organo di governo locale, legale rappresentante del Comune, capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo; esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza ed amministrazione; ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 34 – Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco :

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative in vista della conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; sottoscrive gli accordi di programma;
- h) può concludere accordi preliminari con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi e indice i referendum secondo le disposizioni dello Statuto;
- j) stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- k) determina gli orari di apertura al pubblica degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la giunta e/o le istanze di partecipazione;
- l) fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni;
- m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- n) nomina, sentito il Segretario Comunale, i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità

ed i criteri stabiliti dal T.U.E.L. nonché del presente Statuto e del Regolamento degli uffici e dei servizi;

- o) attribuisce ulteriori competenze al Segretario Comunale ai sensi del TUEL
- p) rappresenta il Comune nelle liti attive e passive.

Art. 35 – Attribuzioni di ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende :

- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei limiti previsti dalla legge

Art. 36 - Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, con quote di partecipazione dell'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società con quote di partecipazione del Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal consiglio.

Art. 37 – Deleghe ed incarichi

1. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

2. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

3. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

4. L'atto di delega, in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base a cui deve essere esercitata. Le deleghe delle funzioni di ufficiale di governo sono trasmesse al Prefetto .

5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non lo sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

6. La delega può essere revocata in ogni momento senza alcuna specifica motivazione, essendo atto meramente discrezionale concesso nell'interesse dell'Amministrazione.

7. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 38 - Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta (ad esclusione dell'eventuale assessore esterno) il Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge, con supplenza generale che s'estende a tutti gli atti sindacali, senza bisogno di delega specifica.

3. Il Vice Sindaco esercita inoltre le funzioni del Sindaco nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale.

4. Qualora il Vice Sindaco partecipi a cerimonie ufficiali in sostituzione del Sindaco utilizza la fascia tricolore, quando previsto.

5. In assenza di Sindaco e Vice Sindaco, la rappresentanza dell'Amministrazione è assunta dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti.

CAPO VI

MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 39 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Se la mozione di sfiducia è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 40 – Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi, individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi, negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta.

Art. 41 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. I servizi e gli uffici sono strutturati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'ente, al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini. L'organizzazione è costantemente adeguata al mutamento delle esigenze dell'utenza.
2. Il Consiglio Comunale detta i criteri e i principi generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; la Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali, approva il regolamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce la dotazione organica complessiva, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario Comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti tra uffici e servizi, il Segretario Comunale e gli organi elettivi, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge all'autonomia regolamentare dell'Ente.

Art. 42 – Controlli Interni

1. Il Comune , con specifiche norme regolamentari e provvedimenti organizzativi, individua strumenti e metodologie adeguati per :
 - garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - verificare , attraverso il controllo di gestione, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa , al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - valutare le prestazioni del personale responsabile dei settori ;
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Art. 43 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune è dotato di un Segretario Comunale, dirigente pubblico , nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo Statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali e può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Art. 44 – Vicesegretario

1. Un dipendente, scelto tra le posizioni organizzative del Comune e in possesso dei requisiti di legge per accedere alla carriera di segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

TITOLO IV RESPONSABILITA'

Art. 45 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di leggi, che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e le determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 46 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente art. 45.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni quanto se la detta violazione consista nella omissione o del ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata ad atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 47 – Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel

maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto della giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48 – Finanza comunale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrate e di spesa fondata su certezza di risorse. Stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Nel rispetto dell'unitarietà ed uniformità dell'ordinamento finanziario e contabile, il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare in materia ad esso attribuita, applica i principi dell'ordinamento stesso con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della propria comunità.
4. Il Comune è altresì titolare di potestà impositive nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe, nell'ambito di quanto stabilito nel proprio Statuto, nei regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione sono disciplinate dalla legge regionale, la quale assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 49 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo , può essere sentito sia dagli organi di governo che dalle componenti dell'organizzazione amministrativa del Comune.
2. Il regolamento di contabilità, per quanto previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'operato dell'organo di revisione dei conti.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Art. 50 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. Il Consiglio Comunale dovrà approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

- lo Statuto (o sue eventuali modifiche) della Comunità dell'Isola Bergamasca, quale ente associativo sovracomunale con personalità giuridica e precipua funzione di coordinamento e promozione di iniziative volte a garantire una efficiente ed efficace gestione dei principali servizi pubblici di rilevanza sovracomunale;
- la convenzione o le convenzioni disciplinanti i rapporti giuridici, politici e patrimoniali tra Comuni e Comunità dell'Isola Bergamasca

Art. 51 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52 – Convenzioni

1. Il Comune promuove il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato degli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 53 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi con altri Comuni o Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste dall'art. precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.52 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54 – Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 53 e dei principi della Legge di Riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture e le funzioni pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55 – Società di capitali e partecipazione comunale

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

3. Ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

Art. 56 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complessivo per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 57 – Libera forma associativa

1. L'amministrazione promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini singoli o associati; a tal fine tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento. Le Associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.
2. Il Comune valorizza le associazioni riconosciute assumendo iniziative per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle attività più significative svolte dalle associazioni stesse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e partecipazione, favorisce dette attività, secondo le modalità previste nel regolamento della partecipazione.
3. Il Comune si impegna in particolare a favorire le associazioni che svolgono la propria attività, utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, nei settori della promozione e della sicurezza sociale, dell'assistenza, della formazione, dell'educazione e della tutela della vita e dell'ambiente.
4. Il Comune, qualora intenda istituire servizi o assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma affidandone la gestione a terzi, si impegna a consultare le associazioni riconosciute operanti nei settori medesimi, affidando, a parità di condizioni e compatibilmente alle specifiche attività, preferenzialmente a tali associazioni la gestione dei servizi e l'attuazione delle iniziative, mediante concessione o incarico.
5. Il Comune assicura agli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni riconosciute l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
6. Le Associazioni riconosciute costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni disposte dagli organi del Comune. Il regolamento della partecipazione prevede e disciplina le forme di informazione e consultazione, anche al fine di favorire l'incontro e il confronto tra le associazioni riconosciute.

Art. 58 - Ricorsi, Istanze, Petizioni, Proposte

1. Ciascun soggetto che risulti elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Tutti i cittadini residenti sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare, relativamente alle materie di competenza comunale, istanze volte ad ottenere, per la migliore tutela di interessi pubblici o collettivi, l'adozione di specifici provvedimenti. L'istanza, diretta al Sindaco, deve avere forma scritta ed essere sottoscritta da almeno dieci cittadini ovvero da almeno una delle

Associazioni iscritte al relativo Albo Comunale. Nell'istanza deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. L'istanza è esaminata, istruita e valutata dall'organo competente che decide se dare ad essa ulteriore corso e tradurla in formale proposta. Ove l'organo competente concluda il suddetto esame preliminare formulando una proposta di provvedimento, questa è comunicata ai presentatori prima della sua adozione. La comunicazione in ordine all'esito dell'istanza deve pervenire entro centoventi giorni; tale termine decorre dalla presentazione dell'istanza, nel caso di esito negativo dell'esame preliminare o, in caso contrario, dalla comunicazione della proposta di provvedimento.

3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni volte a promuovere, in materia di competenza comunale, l'iniziativa o l'intervento dell'amministrazione su questioni che interessino la comunità locale. Le petizioni sono regolate dalle medesime disposizioni previste per le istanze.

4. I cittadini, singoli o associati, possono formulare proposte di deliberazione. Dette proposte debbono essere corredate di tutti gli elementi, gli allegati e i documenti necessari all'istruttoria e al successivo eventuale loro esame; esse debbono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini ovvero da almeno tre associazioni iscritte al relativo Albo Comunale. Le sottoscrizioni delle proposte devono essere autenticate. Nelle proposte deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. Le proposte sono consegnate alla Segreteria del Comune, la quale provvede, nei successivi venti giorni, a un esame preliminare tecnico-giuridico. In caso di esito negativo del suddetto esame preliminare, il segretario comunica al rappresentante dei proponenti le ragioni per cui la proposta non viene inoltrata all'esame del competente organo. Ove invece il suddetto esame preliminare abbia esito positivo, la proposta è inviata agli uffici competenti affinché la stessa venga istruita entro i successivi sessanta giorni. La proposta così istruita viene sottoposta all'organo competente il quale provvede ad esaminarla entro i sessanta giorni successivi all'ultimazione della fase istruttoria del procedimento. Il provvedimento con cui la proposta viene accolta, integralmente o parzialmente, con modificazioni, ovvero respinta è comunicato al rappresentante dei proponenti.

5. Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa pervenga nei centottanta giorni successivi alla presentazione di altra istanza, petizione o proposta avente medesimo oggetto. Nessuna istanza, petizione o proposta può riguardare materie estranee alla competenza comunale ovvero argomenti attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi locali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente nonché le nomine e gli incarichi professionali.

Art. 59 - Consultazioni

1. Le consultazioni sono disposte dall'organo che ravvisa la necessità di acquisire una più approfondita conoscenza in ordine a specifici elementi, in vista dell'adozione di deliberazioni o di provvedimenti ovvero dell'approvazione di piani e di regolamenti.

2. Il procedimento delle consultazioni è disciplinato dal regolamento.

Art. 60 – Referendum consultivi e abrogativi

1. Il Comune intende promuovere attraverso referendum consultivi e abrogativi la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a. atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - b. atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c. regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d. atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
 - e. atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - f. revisione dello Statuto;
 - g. opere di rilevanza sovracomunale;
3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su una autonoma iniziativa, indice referendum consultivo o abrogativo con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Potrà essere soggetto promotore del referendum, altresì, il 20% del corpo elettorale.

Art. 61 – Effetti del referendum consultivo o abrogativo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.
2. Il referendum consultivo o abrogativo ha validità se votano almeno il 50%+1 degli elettori votanti per le elezioni comunali.

Art. 62 – Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo o abrogativo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 63 : Partecipazione di Soggetti Non Iscritti nel Registro dei Residenti

1. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente capo ad eccezione dell'istituto del referendum.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 64 – Pubblicità degli atti

1. Gli obblighi di pubblicazione di documenti amministrativi quale che ne sia la denominazione, l'autore e la provenienza si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell'Ente nell'ambito dell'apposita sezione denominata " albo pretorio".
2. Sono oggetto di pubblicazione tutti i documenti che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle norme predette e, conseguentemente, dalla cui affissione all'albo discendono effetti di pubblicità legale.

Art. 65 – Diritto d’accesso all’informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Tale regolamento dovrà facilitare per quanto possibile l’accesso ai predetti documenti, nello spirito di cui all’art. 15 del presente Statuto.

Art. 66 - Diritti dei Contribuenti

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

3. Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, il consiglio comunale approva la Carta dei diritti del contribuente.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 67 – Funzioni normative

1. I regolamenti, di cui all' art. 7 del D.lgs. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale con espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco o ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 68 – Procedimento di formazione del regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi di legge e pubblicati in forma elettronica sull'albo pretorio telematico del Comune.

TITOLO IX

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 69 – Modalità di revisione dello Statuto Comunale

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 4° comma del D.lgs. 267/2000.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. Le deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 70 – Disposizioni finali

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in materia di ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
2. Lo Statuto è pubblicato sul BUR, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi fondamentali	pag. 2
Art. 2 – Territorio e sede comunale	pag. 2
Art. 3 – Stemma e gonfalone	pag. 2
Art. 4 – Funzioni del Comune	pag. 2
Art. 5 – Finalità	pag. 3
Art. 6 – Partecipazione e integrazione sociale	pag. 4
Art. 7 – Sviluppo economico	pag. 4
Art. 8 – tutela della salute e assistenza sociale	pag. 4
Art. 9 – Assetto, utilizzazione e tutela del territorio	pag. 5
Art. 10 – Protezione civile	pag. 5
Art. 11 – tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico	pag. 5
Art. 12 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero	pag. 6
Art. 13 – Solidarietà e integrazione fra culture	pag. 6
Art. 14 – Legalità e trasparenza amministrativa	pag. 6
Art. 15 – Diritto di informazione e servizi on line	pag. 6
Art. 16 – Programmazione e forma di cooperazione con gli altri enti	pag. 7
Art. 17 – Albo Pretorio e Albo On Line	pag. 7
Art. 18 – Comunità dell’Isola Bergamasca	pag. 7

TITOLO II – L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 19 – Organi di Governo	pag. 8
-----------------------------	--------

CAPO II – IL CONSIGLIERE COMUNALE

Art. 20 – Diritti e Doveri del Consigliere Comunale	pag. 8
Art. 21 – Gruppi consiliari	pag. 9

CAPO III – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22 – Il Consiglio Comunale	pag. 9
Art. 23 – Competenze e attribuzioni	pag. 10
Art. 24 – Prima seduta del Consiglio Comunale	pag. 10
Art. 25 – Sessioni e Convocazione Consiglio Comunale	pag. 10
Art. 26 – Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale	pag. 11
Art. 27 – Regolamento interno di funzionamento del Consiglio Comunale	pag. 11

CAPO IV – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 – Giunta Comunale	pag. 11
Art. 29 – Composizione della Giunta Comunale	pag. 12
Art. 30 – Nomina degli Assessori e prerogative	pag. 12
Art. 31– Attribuzioni della Giunta	pag. 12
Art. 32 – Funzionamento della Giunta	pag. 14

CAPO V – IL SINDACO

Art. 33 – Sindaco	pag. 14
Art. 34 – Attribuzioni di amministrazione	pag. 14
Art. 35 – Attribuzioni di ufficiale di Governo	pag. 15
Art. 36 – Attribuzioni di vigilanza	pag. 15
Art. 37 – Deleghe ed incarichi	pag. 15
Art. 38 – Il Vice Sindaco	pag. 16

CAPO VI – MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 39 – Mozione di sfiducia pag. 16

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE

Art. 40 – Principi e criteri organizzativi pag. 18

Art. 41 – Organizzazione degli uffici e personale pag. 18

Art. 42 – Controlli interni pag. 18

Art. 43 – Il Segretario Comunale pag. 19

Art. 44 – Vicesegretario pag. 19

TITOLO IV – RESPONSABILITA'

Art. 45 – Responsabilità verso il Comune pag. 20

Art. 46 – Responsabilità verso terzi pag. 20

Art. 47 – Responsabilità dei contabili pag. 20

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48 – Finanza comunale pag. 22

Art. 49 – L'organo di revisione pag. 22

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Art. 50 – Organizzazione sovracomunale pag. 23

Art. 51 – Principio di cooperazione pag. 23

Art. 52 – Convenzione pag. 23

Art. 53 – Consorzi pag. 23

Art. 54 – Unione di Comuni pag. 24

Art. 55 – Società di capitali e partecipazione comunale pag. 24

Art. 56 – Accordi di programma pag. 24

TITOLO VII – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I – ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 57 – Libera forma associativa pag. 25

Art. 58 – Ricorsi, Istanze, Petizioni, Proposte pag. 25

Art. 59 – Consultazioni pag. 26

Art. 60 – Referendum consultivi e abrogativi pag. 26

Art. 61 – Effetti del referendum consuntivo o abrogativo pag. 27

Art. 62 – Disciplina del referendum pag. 27

Art. 63 – Partecipazione di Soggetti Non Iscritti nel Registro dei Residenti pag. 27

CAPO II – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 64 – Pubblicità degli atti pag. 27

Art. 65 – Diritto d'accesso all'informazione pag. 28

Art. 66 – Diritti dei Contribuenti pag. 28

TITOLO VIII – ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 67 – Funzioni normative pag. 29

Art. 68 – Procedimento di formazione del regolamento pag. 29

TITOLO IX – REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 69 – Modalità di revisione dello Statuto Comunale

Art. 70 – Disposizioni finali

pag. 30

pag. 30